

TI_GERICHTE 9.2017.200 vom 12. Februar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-02-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2017.200

FR: TI_GERICHTE 9.2017.200 du 12 février 2018

IT: TI_GERICHTE 9.2017.200 del 12 febbraio 2018

Regeste

Conflitto negativo di competenza tra due autorità di protezione; assunzione della tutela di un minore

Erwägungen

E. 1

Ai sensi dell'art. 444 cpv. 1 CC, l'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio la propria competenza. Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all'autorità che considera competente (cpv. 2); se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che potrebbe esserlo (cpv. 3). Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un'intesa, l'autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all'autorità giudiziaria di reclamo (cpv. 4). Per il rinvio operato dall'art. 314 cpv. 1 CC, la norma è applicabile per analogia anche alle procedure concernenti i minori. Giusta l'art. 2 cpv. 2 in initio LPMA, l'autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella sua composizione plenaria (sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 4; sentenza CDP del 26 gennaio 2018, inc. 9.2017.254, consid. 4).

E. 2

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dalle norme del diritto civile materiale (art. 444 e art. 450 e segg. CC) occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio n. 6611, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 3

L'Autorità di protezione _____ ha adito questa Camera, conforme-mente all'art. 444 cpv.

E. 3.1

Ai sensi dell'art. 315 cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. Giusta l'art. 25 cpv. 1 CC il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. Se un solo dei genitori è titolare dell'autorità parentale, è il domicilio di quest'ultimo che è determinante per il minore, a prescindere dalla questione di sapere se quest'ultimo abbia la custodia oppure no (DTF 133 III 305 consid. 3.3; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 852 pag. 565-566; Eigenmann, CR CC I, ad

art. 25 CC n. 7; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, 2012, n. 6.8 pag. 191; Steinauer/Fountoulakis , Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 367a pag. 126; Affolter-Fringeli , Übertragung der Kindesschutzmassnahme an den Aufenthaltsort des Kindes, in ZKE 6/2017, pag. 536 e segg.; v. anche Messaggio dell' 11 luglio 1979 sulla revisione del Codice civile svizzero, Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni e diritto successorio, FF 1979 II 1119, pag. 1266; sentenza CDP del 26 gennaio 2018, inc. 9.2017.254, consid. 4).

E. 3.2

Nella fattispecie, prima della decisione datata 8 aprile 2013 _____ è stata la sola a detenere l'autorità parentale su PI 1. Il domicilio del medesimo, sulla scorta dell'art. 25 cpv. 1 prima frase CC, corrispondeva dunque a quello della madre detentrica dell'autorità parentale, ovvero _____. Poco importa, a tale riguardo, il fatto che la madre già da qualche mese fosse stata privata della custodia su di lui. La competenza per decidere delle misure di protezione in suo favore apparteneva dunque dell'Autorità di protezione _____. Tale criterio di collegamento è tuttavia venuto a cadere al momento in cui l'Autorità di protezione _____ ha ritirato l'autorità parentale alla madre.

E. 3.3

In base all'art. 25 cpv. 2 CC, il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori. Tale norma si prefigge di facilitare la constatazione del domicilio e di conferirgli stabilità e semplifica il compito dell'autorità incaricata di provvedere al benessere della persona bisognosa di protezione nelle procedure amministrative e giudiziarie (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6483). La messa sotto tutela del minore comporta dunque il perpetuarsi del domicilio accertato nell'ambito di tale procedimento (Staehelin , BaKomm ZGB I, ad art. 25 CC n. 13).

E. 3.4

In concreto, contestualmente al ritiro dell'autorità parentale e conformemente all'art. 327a CC, con decisione datata 8 aprile 2013 l'Autorità di protezione _____ ha messo sotto tutela PI 1 e nominato una tutrice in suo favore. Ciò ha comportato, ai sensi dei principi giuridici suesposti, la fissazione del domicilio di PI 1 presso la sede dell'Autorità di protezione _____.

E. 3.5

Ai sensi dell'art. 442 cpv. 5 CC, se una persona sottoposta a una misura cambia domicilio, l'autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che motivi gravi vi si oppongano. La dottrina rinvia al previgente art. 377 cpv. 1 v CC, secondo cui il cambiamento di domicilio può aver luogo soltanto col consenso dell'autorità tutoria (cfr. Staehelin , op. cit., ad art. 25 CC n. 14; Vogel , BaKomm Erwachsenenschutz, ad art. 442 n. 23). Il cambiamento di domicilio del minore sotto tutela può avere luogo, in applicazione di questa norma (Meier/De Luze , Droit des personnes, n. 415 pag. 200-201; Meier/Stettler , op. cit., n. 861 pag. 570), a condizione che quest'ultimo abbia effettivamente spostato il centro della propria vita, che l'autorità di protezione precedentemente competente abbia rilasciato il suo accordo al cambiamento e che la tutela sia formalmente ripresa dall'autorità di protezione del nuovo domicilio (Staehelin , op. cit., ad art. 25 CC n. 14; Vogel , op. cit., ad art. 442 n. 23). Il cambiamento di domicilio deve

corrispondere all'interesse del minore e deve permettere di perseguire gli scopi della misura di protezione (DTF 131 I 266 consid. 4.1). Se il cambiamento di domicilio non è in contrasto con l'interesse del minore, la nuova autorità di protezione ha l'obbligo di assumere la tutela (DTF 131 I 266 consid. 4.1; Vogel , op. cit., ad art. 442 n. 23). In ogni caso, l'autorità di protezione del precedente domicilio non deve acconsentire al cambiamento soltanto per sbarazzarsi di un onere finanziario o di un compito ingrato (DTF 131 I 266 consid. 4.1).

E. 3.6

Nel caso concreto, la famiglia affidataria di PI 1 si occupa di lui sin dalle dimissioni dall'ospedale, quando ancora era in fasce. Nei suoi cinque anni di vita, egli ha sempre vissuto nel _____, presso di loro. Se è vero che, come sostiene l'Autorità di protezione _____, una famiglia affidataria non rappresenta per forza “ un elemento di equilibrio perpetuo ” (osservazioni del 5 ottobre 2017, pag. 2), non può essere contestato che nel caso concreto il centro effettivo degli interessi del minore sia situato nel _____, presso i genitori cui è stato affidato sin dai primi mesi di vita. Non vi sono indizi che l'autorità parentale possa essere restituita un giorno ai genitori (con i quali PI 1 intrattiene dei rapporti limitati) e nemmeno la madre vive più nel comprensorio dell'Autorità di protezione _____. L'assunzione della tutela da parte dell'Autorità di protezione _____ non ostacola sicuramente l'adempimento degli scopi della misura di protezione e si impone pertanto nell'interesse del minore. L'asserita complessità del caso – che peraltro questa Camera non ravvede – non è un argomento valido per opporsi al trasferimento.

E. 3.7

Per questi motivi, l'istanza promossa dall'Autorità di protezione _____ merita accoglimento: la tutela di PI 1 va assunta dall'Autorità di protezione _____, presso la quale deve essere considerato domiciliato PI 1.

E. 4

In considerazione della particolarità del procedimento, che coinvolge quali parti in causa solo le due autorità di protezione in conflitto (sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 11; Auer/Marti , BaKomm Erwachsenenschutz, ad art. 444 CC n. 29), si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giudizio.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.